

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 343/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

## recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione nel settore dei vini originari della Bosnia-Erzegovina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), firmato il 16 giugno 2008, è in fase di ratifica.
- (2) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (di seguito «l'accordo interinale»), e le misure adottate con il regolamento (CE) n. 594/2008 del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra le Comunità europee, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra <sup>(2)</sup>, prevedono l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (3) L'accordo interinale nonché l'accordo di stabilizzazione e di associazione prevedono che i vini originari della Bosnia-Erzegovina possano essere importati nell'Unione entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione ed a condizione che nessuna sovvenzione all'esportazione sia concessa per le esportazioni di tali quantitativi da parte della Bosnia-Erzegovina, a dazio doganale nullo.
- (4) È opportuno che la Commissione adotti le modalità d'applicazione relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari dell'Unione.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, stabilisce le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

(6) Occorre garantire, in particolare, la parità e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari e l'applicazione ininterrotta del dazio doganale nullo stabilito per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti interessati in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti. Onde garantire l'efficacia della gestione comune dei suddetti contingenti gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive. La comunicazione fra gli Stati membri e la Commissione dovrebbe avvenire, nella misura del possibile, per via elettronica.

(7) Dall'entrata in vigore dell'accordo interinale il 1° luglio 2008 fino all'ultimo giorno di applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(4)</sup>, le esportazioni di vini originari della Bosnia-Erzegovina sono state effettuate nell'ambito del contingente numero 09.1515, fissato nel suddetto regolamento. Il presente regolamento si applica, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Un contingente tariffario d'importazione a dazio doganale nullo è aperto per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione, conformemente a quanto stabilito nell'allegato.

2. Il dazio doganale nullo si applica a condizione che:

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 169 del 30.6.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

- a) i vini importati siano accompagnati da una prova dell'origine in conformità al protocollo n. 2 dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;
- b) i vini importati non beneficino di sovvenzioni all'esportazione.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2011.

*Articolo 3*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente onde garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

## Contingenti tariffari per i vini originari della Bosnia-Erzegovina importati nell'Unione

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Sottovoce TARIC	Designazione delle merci	Volume contingente annuale (in hl) (**)	Dazio applicabile al contingente
09.1528	2204 10 93		Vino spumante di qualità diverso dallo Champagne o dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e anni successivi: 12 800	Esenzione
	2204 10 94				
	2204 10 96				
	2204 10 98				
	2204 21 06				
	2204 21 07				
	2204 21 08				
	2204 21 09				
	ex 2204 21 93	19, 29, 31, 41 e 51			
	ex 2204 21 94	19, 29, 31, 41 e 51			
	2204 21 95				
	ex 2204 21 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 21 97				
ex 2204 21 98	11, 21, 31, 41 e 51				
09.1529	2204 29 10		Altri vini di uve fresche in recipienti di capacità superiore a 2 litri	Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 e anni successivi: 3 200	Esenzione
	2204 29 93				
	ex 2204 29 94	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 95				
	ex 2204 29 96	11, 21, 31, 41 e 51			
	2204 29 97				
	ex 2204 29 98	11, 21, 31, 41 e 51			

(\*) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(\*\*) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1529) al contingente delle voci ex 2204 10 e ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1528).